



**Banca Popolare di Sondrio**  
Gruppo BPER Banca

Foglio Informativo  
**Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle imprese artigiane a valere di leggi agevolative e risorse Regione Lombardia per il tramite di Finlombarda SpA**  
**LEGGE REGIONALE 1/2007 mis. B**

Pagina 1 di 7

Edizione 06/11/2024 R4

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA: 01086930144  
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)  
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: [info@popso.it](mailto:info@popso.it)  
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842  
Società appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Informazioni sull'autorità di controllo di riferimento: Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

**ATTENZIONE**  
**Questo prodotto**  
**non è più disponibile per la vendita.**

**OFFERTA "FUORI SEDE"**

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

**FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE A VALERE DELLE LEGGI AGEVOLATIVE E RISORSE REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DI FINLOMBARDA SPA - LEGGE REGIONALE 1/2007 mis. B**

Il finanziamento a medio/lungo termine destinato alle imprese "LEGGE REGIONALE 1/2007 - Misura B" - [www.finlombarda.it/finanziamenti/esercizi/fondoartigianato](http://www.finlombarda.it/finanziamenti/esercizi/fondoartigianato) viene erogato dalle banche aderenti all'iniziativa, a proprio esclusivo rischio e in utilizzo di mezzi propri, a favore delle PMI artigiane Lombarde e prevede l'erogazione di un contributo in conto interessi erogato in unica soluzione e in forma attualizzata a fronte del perfezionamento, da parte degli Istituti di credito convenzionati, di finanziamenti a medio termine concessi ai sensi dei Regolamenti della misura B. Il contributo è pari a 250 punti base e comunque non superiore al tasso di riferimento europeo pubblicato sul sito: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) salvo diversa determinazione della Direzione Generale Artigianato e Servizi.

L'intervento in parola può essere destinato a finanziare anche le spese legate a investimenti mirati alla riduzione dell'impatto ambientale della controparte o per scopi con ricadute positive in ambito sociale. Per queste casistiche la Banca potrebbe richiedere alla controparte informazioni tecniche relative all'investimento oggetto del finanziamento.

L'erogazione dei finanziamenti avviene mediante accredito su un conto indicato dalla Parte Finanziata in unica soluzione o in più soluzioni e può essere concesso:

- nella forma di mutuo chirografario, stipulato sotto forma di scrittura privata (o atto notarile). Alla sottoscrizione del contratto di finanziamento è richiesta l'acquisizione di un titolo esecutivo sotto forma di vaglia cambiario di importo pari a quello del prestito.
- nella forma di mutuo ipotecario, stipulato mediante atto notarile se assistito da garanzia reale (ipoteca).

Nel periodo di preammortamento le rate saranno composte di soli interessi, nel periodo di ammortamento il rimborso avviene mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale e interessi secondo il piano di ammortamento allegato al contratto.

Il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca all'atto dell'erogazione del finanziamento, le spese da questa sostenute in fase di istruttoria oltre a corrispondere le eventuali commissioni dovute per l'acquisizione di garanzie di terzi.

**Tipologie di Finanziamento:**

**Mutui a tasso fisso**

Nel mutuo a tasso fisso, il tasso di interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto per tutta la durata del prestito. Lo svantaggio per l'impresa è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato che dovessero verificarsi nel tempo.

Il mutuo a tasso fisso è consigliato a chi teme che i tassi di mercato possano aumentare e sin dal momento della firma del contratto vuole conoscere con certezza gli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo da restituire.

A fronte di questo vantaggio la banca o intermediario solitamente applica condizioni meno vantaggiose rispetto al mutuo variabile.

**Mutui a tasso variabile**

Nel mutuo a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione/indici di riferimento fissati nel contratto.

Comporta il grande rischio di essere soggetto a un eventuale aumento insostenibile dell'importo delle rate.

A parità di durata, i mutui a tassi variabili, sono solitamente più convenienti all'inizio, ma le rate possono crescere nel tempo, anche in misura consistente.

Il mutuo a tasso variabile è ideale per chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato, o in ogni caso potrà sostenere eventuali rincari dell'importo delle rate.

**Principali rischi (generici e specifici):**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;



- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese).

**Garanzie:**

Quelle normalmente in uso, sia di natura reale sia personale, a libera discrezione della banca.

La banca o la Parte Finanziata, ove ne ricorrano le condizioni, possono:

- richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2 comma 100, lettera a) con relativa valutazione da parte di Medio Credito Centrale dell'ammissibilità all'intervento in garanzia. Per maggiori dettagli, caratteristiche, rischi e costo del finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia si rinvia all'apposito Foglio Informativo "Finanziamenti a Medio/lungo Termine destinati alle Imprese assistito dal Fondo Centrale di Garanzia PMI Legge 662/96";
- richiedere l'intervento di un Confidi convenzionato con la banca. Per maggiori dettagli, caratteristiche, rischi e costo del finanziamento garantito dal Confidi si rinvia all'apposito Foglio Informativo;
- acquisire garanzia ipotecaria o privilegio. Per i mutui garantiti da ipoteca o privilegio è richiesta, per tutta la durata del finanziamento, la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro i rischi di incendio e scoppio, a copertura dell'immobile su cui è iscritta l'ipoteca o dei beni oggetto di privilegio, a cura e carico della Parte Finanziata presso una Compagnia di assicurazione a sua scelta e di gradimento della Banca. La somma assicurata deve essere almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo dei beni oggetto di ipoteca o di privilegio. Il richiedente ha la facoltà di sottoscrivere presso la Banca una delle soluzioni assicurative a copertura dei beni proposte da Arca Assicurazioni;

Per l'erogazione del mutuo non è necessaria l'apertura del conto corrente presso la Banca erogante.

**CONDIZIONI ECONOMICHE – Legge Regionale 1/2007 mis. B**

| Esempio di finanziamento chirografario a tasso fisso |                 |                                    |             |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,840 %        |                 |                                    |             |
| Capitale                                             | 100.000,00 euro | Spese incasso rata                 | 9,00 euro   |
| Data inizio piano di ammortamento                    | 02/09/2020      | Spese di perizia                   | 0,00 euro   |
| Durata                                               | 60 mesi         | Spese assicurazione incendio annue | 0,00 euro   |
| Rimborso                                             | trimestrale     | Imposta sostitutiva                | 250,00 euro |
| Tasso fisso                                          | 4,40%           | Invio comunicazioni periodiche     | 1,15 euro   |
| Spese di istruttoria                                 | 300,00 euro     | Bolli vaglia cambiario             | 10,00 euro  |

| Esempio di finanziamento chirografario a tasso variabile |                 |                                    |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,940 %            |                 |                                    |             |
| Capitale                                                 | 100.000,00 euro | Spese incasso rata                 | 9,00 euro   |
| Data inizio piano di ammortamento                        | 02/09/2020      | Spese di perizia                   | 0,00 euro   |
| Durata                                                   | 60 mesi         | Spese assicurazione incendio annue | 0,00 euro   |
| Rimborso                                                 | trimestrale     | Imposta sostitutiva                | 250,00 euro |
| Tasso variabile - ingresso                               | 4,50%           | Invio comunicazioni periodiche     | 1,15 euro   |
| Spese di istruttoria                                     | 300,00 euro     | Bolli vaglia cambiario             | 10,00 euro  |

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Relativamente alle spese per assicurazione incendio annua si ricorre a stime del premio sulla base delle tariffe applicate da Arca Assicurazioni sulle polizze della specie, prendendo a riferimento il costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile oggetto di ipoteca e la sua destinazione d'uso.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione/indice di riferimento.

| VOCI                 |                                                                                                                                                                 | COSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Importo finanziabile |                                                                                                                                                                 | Minimo euro 15.000 euro e massimo senza alcun limite (importo massimo agevolabile 350.000 euro) secondo quanto previsto dallo specifico regolamento e bando disponibile sul sito di Finlombarda Spa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Durata               |                                                                                                                                                                 | Minima 36 mesi e massima liberamente concordata tra le parti, tenendo presente che di norma non dovrebbe superare:<br>- i 5 anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine, attrezzi e automezzi;<br>- i 10 anni per i finanziamenti destinati a immobili.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| TASSI                | Tasso di interesse nominale annuo (Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento del parametro/indice di riferimento) | <b>Tasso fisso</b><br>Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Commerciale con divisore 360.<br><br>Il tasso di interesse nominale annuo è composto da: I.R.S. Interest Rate Swap di periodo corrispondente alla durata del mutuo + spread.<br><br>- I.R.S. Interest Rate Swap 5 anni + spread massimo di 4,50 punti determinano un tasso annuo nominale del 4,140 %.<br>- I.R.S. Interest Rate Swap 10 anni + spread massimo di 4,50 punti determinano un tasso annuo nominale del 4,370 %. |  |
|                      |                                                                                                                                                                 | <b>Tasso variabile</b><br>Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Il tasso di interesse nominale annuo, se indicizzato all'Euribor, è composto da: Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 3 o 6 mesi a seconda della periodicità della rata + spread</p> <p>- Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 3 mesi + spread massimo di 4,50 punti determinano un tasso annuo nominale pari al 4,022 %</p> <p>- Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi + spread massimo di 4,50 punti determinano un tasso annuo nominale pari al 4,071 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Tasso d'ingresso per i soli finanziamenti a tasso variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pari allo spread.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Parametro di indicizzazione/indice di riferimento per i mutui a tasso variabile (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Euribor - Euro Interbank Offered Rate a 3 e 6 mesi a seconda della periodicità della rata (tasso di riferimento interbancario). Viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dall'ACI (Financial Market Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target e pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".</p> <p>- Per i finanziamenti a <b>rate trimestrali</b> media della quotazione media mensile dell'"Euribor - Euro Interbank Offerd Rate" a tre mesi, così come determinato dal Decreto del Ministero del Tesoro del 23/12/1998, pubblicata su "Il Sole 24 Ore" riferita ai mesi di agosto e settembre del precedente anno per la rata in scadenza nel primo trimestre dell'anno, ai mesi di novembre e dicembre del precedente anno per la rata in scadenza nel secondo trimestre dell'anno, ai mesi di febbraio e marzo dello stesso anno per la rata in scadenza nel terzo trimestre dell'anno e ai mesi di maggio e giugno dello stesso anno per la rata in scadenza nel quarto trimestre dell'anno.</p> <p>- Per i finanziamenti a <b>rate semestrali</b> media della quotazione media mensile dell'"Euribor - Euro Interbank Offerd Rate" a sei mesi, così come determinato dal Decreto del Ministero del Tesoro del 23/12/1998, pubblicata su "Il Sole 24 Ore" riferita ai mesi di maggio e giugno del precedente anno per la rata in scadenza nel primo semestre dell'anno e ai mesi di novembre e dicembre del precedente anno per la rata in scadenza nel secondo semestre.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Parametro/Indice di riferimento per i mutui a tasso fisso (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.R.S. Interest Swap Rate di periodo in funzione della durata del finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Spread                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Spread massimo di 4,50 punti.</p> <p>La somma tra il parametro/indice di riferimento e lo spread non sarà superiore alla "Soglia tasso usurario".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Tasso di interesse di preammortamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Le condizioni sono identiche a quelle di ammortamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Tasso di mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maggiorazione massima di 2,00 punti del tasso applicato alla rata insoluta. Sugli interessi di mora non sarà effettuata la capitalizzazione periodica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Tasso minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | <p>(*) Qualora l'indice di riferimento, convenuto per il calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, la Banca individuerà un indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o dagli Amministratori degli indici.</p> <p>All'indice sostitutivo verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (spread adjustment) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento.</p> <p>A tal fine, la Banca redige e mantiene costantemente aggiornato un solido Piano scritto che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il suddetto Piano è reperibile sul sito di Banca Popolare di Sondrio nella sezione "Trasparenza" (<a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> &gt; Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p> <p>Ricordiamo che nei casi di aumento o diminuzione di un qualunque indice di riferimento, determinati esclusivamente dalla sua naturale fluttuazione giornaliera, il tasso di interesse tempo per tempo applicato al rapporto verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente aumenterà o diminuirà l'importo delle rate.</p> <p>In mancanza di rilevazione temporanea dell'indice di riferimento convenuto sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dello stesso.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SPESE               | Spese per la stipula del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Per i finanziamenti chirografari minimo 125,00 euro – massimo 400,00 euro; per i finanziamenti ipotecari si fa riferimento alle tabelle in uso per tali prestiti con un minimo di 100,00 euro e un massimo di euro 10.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttoria per la richiesta di garanzia al Fondo Centrale di Garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Per maggiori dettagli si rinvia all'apposito Foglio Informativo "Finanziamenti a Medio/lungo Termine destinati alle Imprese assistito dal Fondo Centrale di Garanzia PMI Legge 662/96".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Istruttoria per la richiesta di garanzia al Confidi convenzionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese di intervento nostro procuratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 euro. Tali spese verranno recuperate solo per mutui stipulati in una zona/località non presidiata da una nostra dipendenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Spese per la gestione del rapporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestione pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Incasso rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Periodicità rata trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con addebito automatico in conto massimo 12,00 euro</li><li>- Con pagamento per cassa massimo 13,00 euro</li><li>- Con addebito SDD massimo 13,00 euro</li></ul> <p>Periodicità rata semestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con addebito automatico in conto massimo 14,00 euro</li><li>- Con pagamento per cassa massimo 15,00 euro</li><li>- Con addebito SDD massimo 15,00 euro</li></ul> |
| Invio comunicazioni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Spese per produzione e invio/consegna (es: documento di sintesi periodici, rendiconto, dichiarazione interessi):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- su supporto cartaceo (ritiro presso la filiale): euro 1,15 **</li><li>- su supporto cartaceo (tramite posta ordinaria): euro 1 15**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00 ***.</p> <p>** Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.</p> <p>*** Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso <b>SCRIGNO</b> Internet Banking, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la "Corrispondenza on line" per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.</p> <p>Vengono addebitate in conto le comunicazioni indirizzate al Cliente e/o ai terzi collegati ai rapporti in essere con la Banca (es. delegati, procuratori, garanti). È pure previsto l'addebito degli ulteriori costi rivenienti dall'eventuale spedizione a mezzo raccomandata cartacea o elettronica, con o senza avviso di ricevimento, che può essere effettuata dalla Banca, in via ordinaria o straordinaria, per una o più tipologie di comunicazioni, qualora ciò sia previsto dal contratto o sia prescritto o correlato a norme di legge o regolamentari, oppure a seguito di richiesta del Cliente accettata dalla Banca, o comunque nell'interesse dello stesso. Il medesimo regime di recupero costi si applica anche qualora si faccia ricorso ad altre, e/o più onerose, modalità di spedizione (es. tramite corriere).</p> |
|                              | Variazione/restrizione (stralcio) o cancellazione* ipoteca                                                                                                                                                                                   | Massimo 1.000,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              | (*) Salvo espressa richiesta di procedere con atto notarile, avanzata dal Cliente, non è prevista alcuna spesa per le comunicazioni cui è tenuta la Banca per procedere alla cancellazione dell'ipoteca a seguito dell'estinzione del debito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | Accollo mutuo                                                                                                                                                                                                                                | Massimo 150,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | Sospensione pagamento rata                                                                                                                                                                                                                   | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Penale per estinzione o riduzione anticipata                                                                                                                                                                                                 | Indennizzo onnicomprensivo massimo 3,00% del capitale anticipatamente rimborsato.<br>Esempio: euro 1.000,00 x 3% = euro 30,00<br>Il rimborso parziale potrà essere richiesto in concomitanza con la scadenza delle rate e solamente per una somma pari ad almeno un'annualità di rate di rimborso. Nessun altro onere verrà richiesto in aggiunta al compenso onnicomprensivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | Elaborazioni di conteggi                                                                                                                                                                                                                     | Massimo euro 50,00 richieste solo nel caso di estinzione o riduzione anticipata non effettuata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | Frazionamento                                                                                                                                                                                                                                | Per ogni quota formata - massimo 100,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Erogazione S.A.L.                                                                                                                                                                                                                            | Massimo 500,00 euro per ogni erogazione su stato d'avanzamento dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | Spese invio/rilascio certificazioni e dichiarazioni                                                                                                                                                                                          | <p>- Invio sollecito di pagamento: massimo euro 10,00.</p> <p>- Certificato di sussistenza di credito massimo 50,00 euro (a uso successione, Art. 23 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).</p> <p>- Rilascio certificazione per sgravi fiscali massimo 25,00 euro,</p> <p>- Rilascio di duplicato di quietanza massimo 25,00 euro.</p> <p>Detti importi potranno essere aumentati fino a un massimo del 100%, in caso di documenti complessi. Per casi particolari, nei quali l'intervento dell'Istituto implichi elaborazioni o indagini particolari, il richiedente (preventivamente informato) deve corrispondere un importo determinato "ad hoc" dall'Istituto medesimo.</p> <p>Spese per il rilascio di atti integrativi; massimo 5.000,00 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Tipo di ammortamento                                                                                                                                                                                                                         | Il rimborso del capitale mutuato può avvenire sulla base di un piano di ammortamento a rata costante, cosiddetto "francese"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | Tipologia di rata                                                                                                                                                                                                                            | Ogni rata di ammortamento è composta da una quota capitale fissa, determinata in base al piano ammortamento stabilito in contratto, e di una quota interessi fissa o variabile, a seconda della tipologia di mutuo prescelta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Periodicità delle rate                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale/semestrale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO/INDICE DI RIFERIMENTO

| Parametro/Indice                                    | Data di rilevazione | 3 mesi  | 6 mesi  | 5 anni   | 10 anni  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|
| I.R.S. Interest Rate Swap                           | 28 agosto 2020      |         |         | -0,360 % | -0,130 % |
| Media mensile Euribor - Euro Interbank Offered Rate | agosto 2020         | -0,478% | -0,429% |          |          |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI UN MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata trimestrale per euro 100.000 di capitale |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4,50 %                       | 10                              | 3.143,35                                                    |



**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata trimestrale per euro 100.000 di capitale |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5,50 %                       | 5                               | 5.783,61                                                    |

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata trimestrale per euro 100.000 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tasso d'ingresso 4,50%       | 5                               | 5.636,53                                                    | 6.147,64                                            | 5.125,42                                               |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.popso.it](http://www.popso.it).

**SERVIZI ACCESSORI**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicurazione incendio con vincolo a favore della Banca ad eccezione delle polizze intermedie da Banca Popolare di Sondrio per le quali detto vincolo non è previsto. | In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria è richiesta la stipula di una polizza assicurativa contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine a cura e carico della Parte Finanziata presso una Compagnia di assicurazione a sua scelta e di gradimento della Banca. La somma assicurata deve essere almeno pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile oggetto di ipoteca.<br>Si ricorda che il calcolo del tasso TAEG tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi gli oneri assicurativi.<br>Relativamente a questi ultimi, per il calcolo del TAEG, si ricorre a stime del premio sulla base delle tariffe applicate da Arca Assicurazioni sulle polizze della specie, prendendo a riferimento il costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile oggetto di ipoteca e la sua destinazione d'uso. |
| Assicurazione facoltativa contro gli infortuni                                                                                                                        | La Parte Finanziata, se persona fisica o società di persone, ha facoltà di stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali denominata "Gente Serena" (per maggiori informazioni si rimanda al Set Informativo del prodotto disponibile sul sito di Arca Vita e Arca Assicurazioni <a href="http://www.arcassicura.com">www.arcassicura.com</a> ) corrispondendo il relativo premio, come di seguito determinato:<br>- importo mutuo minore di euro 50.000,00: euro 36,00 annui (euro 3,00 per ogni rata mensile, euro 9,00 per ogni rata trimestrale, euro 18,00 per ogni rata semestrale o euro 36,00 per ogni rata annuale);<br>- importo mutuo uguale o maggiore di euro 50.000,00: euro 54,00 annui (euro 4,50 per ogni rata mensile, euro 13,50 per ogni rata trimestrale, euro 27,00 per ogni rata semestrale o euro 54,00 per ogni rata annuale).                                                                                     |

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perizia tecnica per le sole operazioni di mutuo ipotecario | E' richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico della società CRIF Spa.<br>Le spese per accertamenti esperiti dal tecnico saranno a carico della parte mutuataria, anche nell'ipotesi che il finanziamento non venga perfezionato.<br>Il costo della perizia è il seguente:<br>perizia di immobili residenziali<br>- euro 200,00 + IVA per singola perizia per richieste il cui importo di finanziamento è inferiore o uguale a euro 1.000.000,00;<br>- euro 300,00 + IVA per singola perizia relativa al primo sopralluogo per richieste il cui importo di finanziamento è superiore a euro 1.000.000,00.<br>Perizia di immobili commerciali, industriali e terreni<br>- euro 400,00 + IVA per singola perizia per richieste il cui importo di finanziamento è inferiore o uguale a euro 250.000,00;<br>- euro 600,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro 250.001 a euro 750.000,00;<br>- euro 900,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro 750.001 a euro 2.000.000,00;<br>- euro 1.300,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro 2.000.001 a euro 4.000.000,00;<br>- euro 1.800,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro 4.000.000,01 a euro 8.000.000,00;<br>per richieste di finanziamento di importo superiore a euro 8.000.000,00 il costo della perizia sarà preventivato prima del sopralluogo.<br>Nel caso di beni che presentano particolari dimensioni, tipologie e caratteristiche (es. beni storici artistici) il costo della perizia potrà essere superiore a quelli sopra riportati, in ogni caso, verrà concordato preventivamente tra le parti. |
| Adempimenti notarili                                       | Sono a carico del mutuatario tutti gli oneri notarili connessi alla stipula del contratto di mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Imposta sostitutiva                                        | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata; in alternativa dovrà essere corrisposta: l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni se dovute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Imposta per iscrizione ipoteca                             | Da corrispondere direttamente al Notaio rogante, calcolata in base alla normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spese per vaglia cambiari                                  | Sono a carico del cliente tutti i bolli secondo le vigenti disposizioni di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**TEMPI DI EROGAZIONE**

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Durata dell'istruttoria    | Di norma, non superiore a 40 giorni.                                  |
| Disponibilità dell'importo | Di norma, 10 giorni dopo la data di avvenuta iscrizione dell'ipoteca. |



### ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estinzione anticipata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 3% del capitale rimborsato. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempi massimi di chiusura del rapporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reclami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo <a href="mailto:segreteria.reclami@popso.it">segreteria.reclami@popso.it</a> - <a href="mailto:reclami@pec.popso.it">reclami@pec.popso.it</a> . L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.<br>Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Arbitro Bancario Finanziario (ABF)</i>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.</li> <li>- <i>Conciliatore Bancario Finanziario</i>. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>.</li> <li>- <i>IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.</i></li> </ul> |

### LEGENDA

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accollo</b>                                     | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.<br>Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.                                                              |
| <b>Confidi</b>                                     | Organismi di garanzia collettiva, creati per favorire l'accesso dei loro soci, al credito bancario, attraverso la concessione di garanzie ed, eventualmente, di contributi                                                                                                                                 |
| <b>Contributo</b>                                  | Costituisce una parte del tasso di interesse applicato al mutuo somministrata da un Ente pubblico in virtù di una specifica normativa e/o convenzione.<br>Detto contributo può essere liquidato direttamente alla banca o al beneficiario. L'erogazione può avvenire in più quote o in un'unica soluzione. |
| <b>Decadenza del termine</b>                       | Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 C.C.                                                                                                                                                      |
| <b>ESG</b>                                         | Acronimo per Environmental, Social and Governance, ovvero l'insieme di tematiche che tengono in considerazione aspetti ambientali, sociali e di buon governo.                                                                                                                                              |
| <b>Fondo di Garanzia per le PMI – legge 662/96</b> | Fondo assistito dalla garanzia dello stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento al Fondo di Garanzia favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica.                                                      |
| <b>Imposta sostitutiva</b>                         | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata dalla banca, in alternativa dovrà essere corrisposta: l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni se dovute.                                                                                                              |
| <b>Ipoteca</b>                                     | Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.                                                                                                                                        |
| <b>Istruttoria</b>                                 | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mutuo ipotecario</b>                            | Si definisce ipotecario un mutuo garantito da ipoteca.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parametro/Indice di riferimento</b>             | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Parte finanziante</b>                           | E' la banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parte finanziata</b>                            | E' la parte che ha fatto richiesta del finanziamento. Denominata anche Debitore, Cliente, Mutuatario, Parte Mutuataria, Prestatario.                                                                                                                                                                       |
| <b>Pegno</b>                                       | Diritto reale di garanzia costituita dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.                                                                                 |
| <b>Perizia</b>                                     | Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Piano di ammortamento</b>                       | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.                                                                                                                                         |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b>            | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.         |
| <b>Preammortamento</b>                             | Periodo in cui è previsto il pagamento di soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Privilegio</b>                                  | Diritto costituito dal Cliente o da un terzo su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa finanziata, per assicurare alla banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.                                                       |
| <b>Quota capitale</b>                              | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quota interessi</b>                             | Quota della rata costituita da gli interessi maturati.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rata ammortamento</b>                           | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, una quota interessi dovuti alla banca per la somma ricevuta a prestito.                     |
| <b>Rata costante</b>                               | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rata di pre-ammortamento</b>                    | Per talune operazioni viene concessa la possibilità di pagare, limitatamente a un certo periodo, rate di soli interessi.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>              | L'intero capitale viene restituito in un'unica soluzione alla scadenza del contratto.<br>Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.                                                                                                                                                   |
| <b>Risoluzione del contratto</b>                   | Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il cliente.                                                                                                                  |
| <b>Spread</b>                                      | Maggiorazione applicata ai parametri/indici di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tasso a regime</b>                              | E' il tasso applicato al mutuo (dopo l'eventuale periodo di vigenza di un tasso di ingresso), ottenuto sommando al parametro di indicizzazione/indice di riferimento specificatamente indicato nel contratto lo spread.                                                                                    |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tasso di ingresso</b>                     | Tasso applicato al mutuo per un periodo limitato; è normalmente fissato in misura più contenuta rispetto al tasso a regime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. |
| <b>Tasso fisso</b>                           | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tasso minimo</b>                          | E' il tasso applicato alle operazioni a tasso variabile. Rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere, a prescindere dall'andamento dei parametri/indici finanziari presi a riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tasso misto</b>                           | Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tasso variabile</b>                       | Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione/indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |